



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1854

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione del bando per la presentazione di proposte progettuali territoriali nell'ambito del "sostegno alla genitorialità". (Legge Regionale 11 Luglio 2014, N. 4, Articoli 12, 13 e 14)

Il giorno **10 Novembre 2017** ad ore **09:20** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Vista la legge regionale 11 luglio 2014, n. 4 concernente “Interpretazione autentica dell’articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino–Alto Adige), e provvedimenti conseguenti”, come modificata dall’art. 11 della legge regionale 26 luglio 2016, n. 7;

considerati in particolare il comma 1 dell’articolo 12 ed il comma 1 dell’articolo 14 della suddetta legge regionale ai sensi dei quali:

- è istituito nel bilancio regionale, a decorrere dall’esercizio finanziario 2014, un fondo per il sostegno della famiglia e dell’occupazione nel territorio regionale (di seguito denominato Fondo regionale) in coerenza con le politiche sociali, della famiglia e del lavoro di ciascuna Provincia;
- il Fondo regionale è destinato alla copertura finanziaria di interventi a sostegno della famiglia e dell’occupazione attuati da ciascuna Provincia, in base a criteri e modalità, anche diversificati, proposti dalla Giunta regionale in considerazione delle esigenze riscontrate a livello territoriale provinciale;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 21 di data 25 febbraio 2015 avente ad oggetto “Individuazione dei criteri e delle modalità di cui all’art. 14 della Legge regionale 11 luglio 2014, n. 4, concernente “Interpretazione autentica dell’articolo 10 della Legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti”;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 253 di data 21 dicembre 2016 avente ad oggetto “Valutazione dei progetti presentati dalle due Province Autonome rispetto alle finalità di cui all’articolo 12 della Legge regionale 11 luglio 2014, n. 4 e successive modificazioni”;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 872 di data 31 maggio 2016 avente ad oggetto “Progetti della Provincia Autonoma di Trento 2016-2018 finanziabili sul Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell’occupazione previsto dagli articoli 12 e 14, commi 1 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4”;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 406 di data 17 marzo 2017 avente ad oggetto “Riapprovazione dei progetti della Provincia Autonoma di Trento finanziabili sul Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell’occupazione previsto dagli articoli 12 e 14, comma 1, della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4”;

visto l’articolo 31 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 20, con il quale al comma 1 è stata disciplinata la realizzazione degli interventi a sostegno della famiglia e della occupazione finanziati ai sensi degli articoli 12 e 14 della Legge regionale 11 luglio 2014, n. 4 e sono state specificate le relative modalità di attuazione;

visto il parere favorevole espresso dalla Quarta Commissione permanente nella seduta del 4 aprile 2017 relativo al "bando per la presentazione di proposte progettuali territoriali per il benessere delle famiglie ed il sostegno nelle fragilità". Legge regionale 11 luglio 2014, n. 4, articoli 12, 13 e 14 ed articolo 31 della legge di stabilità provinciale 2017 recante "Interventi finanziati dal fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell'occupazione" si ritiene che il bando a "sostegno alla genitorialità", che si va ad approvare con il presente provvedimento, consegua le stesse finalità, di conseguenza che non vada assoggettato al parere della competente commissione consiliare in quanto non ha carattere innovativo ovvero modificativo o derogatorio rispetto alle discipline vigenti;

considerato che i progetti sono volti a sviluppare su tutto il territorio provinciale “il sostegno alla genitorialità” e prevede l'attivazione di 3 progetti (uno per ogni ambito) che dovranno avere ricadute sul territorio provinciale e perseguire le finalità stabilite dal Fondo regionale in coerenza anche con le politiche sociali, familiari e del lavoro della Provincia autonoma di Trento;

preso atto che i Progetti, previo parere consultivo del Comitato dei Garanti, sono stati valutati positivamente dalla Regione in quanto ritenuti coerenti con le finalità del Fondo regionale, secondo quanto disposto con la deliberazione della Giunta regionale n. 253 del 21 dicembre 2016;

ritenuto necessario attivare un'ideale procedura di bando nel rispetto della normativa provinciale di settore per garantire la partecipazione e la trasparenza all'accesso al finanziamento da parte delle organizzazioni del terzo settore;

ritenuto necessario finanziare interventi che risultino coerenti con i criteri del Fondo regionale e con le politiche sociali, familiari e del lavoro della Provincia ed attivabili nel breve periodo, che perseguano, tra l'altro, finalità di creare una rete capace di offrire servizi adeguati sull'intero territorio provinciale a sostegno delle famiglie in maggior difficoltà;

preso atto che i progetti possono essere presentati dai soggetti definiti dall'articolo 4 dei criteri che si approvano con il presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che tali soggetti beneficiari possono presentare progetti sia singolarmente che in forma associata e devono perseguire l'obiettivo di sviluppare su tutto il territorio provinciale il sostegno alla genitorialità attraverso tre interventi nei seguenti ambiti:

- a) “coppie e padri fragili”, ambito 1;
- b) “costruzione reti di famiglie”, ambito 2;
- c) “sportello per famiglie ed operatori territoriali”, ambito 3;

considerato che per ogni ambito il contributo massimo finanziabile per il triennio 2017/2018/2019 è calcolato e ripartito secondo le modalità riportate all'articolo 10, comma 2, che si approva con il presente provvedimento;

considerato inoltre che a carico dei soggetti proponenti è prevista una quota pari al 20% del contributo riconosciuto a titolo di compartecipazione minima alla realizzazione della proposta progettuale;

ritenuto che le somme stanziare e non assegnate per mancanza di proposte progettuali, per valutazione negativa delle proposte ovvero per importi progettuali di minore entità rispetto al finanziamento massimo riconoscibile, saranno attribuite ai restanti ambiti in egual misura;

considerato che la valutazione dei progetti avviene secondo le modalità indicate all'articolo 11 dei criteri di seguito proposti ad approvazione, in particolare attribuendo ai progetti presentati i punteggi calcolati sulla base degli indicatori previsti;

preso atto che il costo totale del finanziamento del bando in corso di approvazione risulta essere pari ad Euro 482.000,00;

ritenuto pertanto necessario disciplinare modalità e criteri di presentazione, di selezione e di finanziamento dei progetti territoriali nell'ambito del “sostegno alla genitorialità”;

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione,
- vista la documentazione amministrativa citata in premessa;
- vista la legge provinciale n. 7 di data 14 settembre 1979 e ss.mm.;
- visti gli articoli 53 e 56 e l'allegato 4/2 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- visto l'art. 10 del Regolamento approvato con D.G.P. 26 marzo 1998, n.6-78/Leg. recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti";
- vista la legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 recante "Politiche sociali nella provincia di Trento";

a voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il bando riguardante la presentazione di proposte progettuali territoriali per il "sostegno alla genitorialità", contenuto nell'Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia;

3) di incaricare la struttura provinciale competente in materia di politiche sociali di dare diffusione al presente provvedimento;

4) di rinviare a successivo provvedimento del dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche sociali l'approvazione della graduatoria delle domande di contributo di cui al precedente punto 1) con la quantificazione dell'esatto ammontare della relativa spesa nonché dell'assunzione del corrispondente impegno di spesa relativo alla prenotazione fondi di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 406 di data 17 marzo 2017, che trova copertura nel seguente modo:

TITOLO PROGETTO	COSTO DEL PROGETTO		CAPITOLO IMPUTAZIONE DI SPESA
Ambito 1 Coppie e padri fragili	2017	34.000,00 €	401000-001
	2018	68.000,00 €	
	2019	34.000,00 €	
Ambito 2 Costruire reti di famiglie	2017	43.000,00 €	401000-001
	2018	86.000,00 €	
	2019	43.000,00 €	
Ambito 3 Sportello per famiglie ed operatori territoriali	2017	43.500,00 €	401000-001
	2018	87.000,00 €	
	2019	43.500,00 €	

Adunanza chiusa ad ore 11:15

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 allegato bando genitorialità

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace

APPROVAZIONE DEL BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI TERRITORIALI NELL'AMBITO DEL “SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ” (LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2014, N. 4, ARTICOLI 12, 13 E 14)

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente bando disciplina l'erogazione di un contributo finanziario da corrispondere ai soggetti previsti al successivo articolo 4. ai fini della realizzazione di proposte progettuali territoriali inerenti il “sostegno alla genitorialità” negli ambiti di seguito specificati:

- a) **“coppie e padri fragili”** - per un importo massimo finanziabile di 136.000,00 euro per il triennio 2017/2019 (di seguito ambito 1);
- b) **“costruzione reti di famiglie”** - per un importo massimo finanziabile di 172.000,00 euro per il triennio 2017/2019 (di seguito ambito 2);
- c) **“sportello per famiglie ed operatori territoriali”** - per un importo massimo finanziabile di 174.000,00 euro per il triennio 2017/2019 (di seguito ambito 3);

Articolo 2

Finalità dei progetti

1. I progetti devono avere ricadute in ambito provinciale e perseguire le finalità stabilite dal Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell'occupazione (di seguito Fondo regionale) in coerenza anche con le politiche sociali, familiari e del lavoro della Provincia Autonoma di Trento (di seguito PAT). In stretto raccordo con il servizio sociale territoriale. Gli interventi previsti devono essere attivabili nel breve periodo, come stabilito dall'articolo 7 della deliberazione della Giunta regionale n. 21 di data 25 febbraio 2015, e devono dimostrare delle ricadute sui singoli territori.

2. Nello specifico i progetti devono, per ogni singolo ambito, come specificato all'art. 1, perseguire le seguenti finalità:

a) ambito 1:

- potenziare le capacità genitoriali di coppie e famiglie monoparentali, in particolare di padri in condizioni di fragilità, attuando interventi in stretta relazione con i servizi sociali, sanitari e di protezione all'infanzia;
- sostenere ed accompagnare le coppie, le famiglie monoparentali ed in particolare i padri fragili, nelle fasi di cambiamento, tra cui l'assunzione del ruolo di padre, per prevenire fenomeni di depressione, ansia o altre difficoltà, che possono verificarsi in qualsiasi momento dopo la nascita del figlio. Aiutare le coppie e i genitori singoli ad affrontare anche in momenti di crisi nel ciclo di vita (nascita, adolescenza difficile, perdita del lavoro, problemi economici, separazioni conflittuali), valorizzando le potenzialità e fornendo strumenti per affrontarle;

- sostenere la coppia genitoriale o il singolo genitore nel compito educativo fornendo strumenti per accrescere le capacità di lettura dei bisogni e delle potenzialità esistenti, attraverso la predisposizione di percorsi formativi territoriali in collaborazione con le agenzie educative, al fine di promuovere comportamenti genitoriali positivi che favoriscano il riconoscimento e la guida necessari al figlio per crescere bene;
- promuovere momenti di socializzazione nelle comunità finalizzati a migliorare le relazioni di coppia, genitoriali e intergenerazionali;
- implementare processi di collaborazione con le agenzie presenti sul territorio che si occupano della famiglia, con i Servizi Sociali territoriali e associazioni familiari o singole famiglie, fornendo attività di consulenza, assistenza, sostegno psicologico, anche attraverso la metodologia del mutuo aiuto;
- favorire il coinvolgimento diretto della famiglia, di figli e genitori, responsabilizzandoli nella ricerca delle soluzioni;
- creare gruppi di genitori, offrendo uno spazio di riflessività che permetta di migliorare la loro disponibilità psicologica ed organizzativa verso i figli, favorendo la ricostruzione o costruzione del loro tessuto sociale, attraverso la condivisione di esperienze in gruppo;
- attuare iniziative allo scopo di intervenire in una situazione di particolare disagio socio-economico dei padri allo scopo di favorire l'esercizio della funzione genitoriale;
- sostenere le capacità lavorative di padri fragili disoccupati o con difficile collocazione professionale-lavorativa, o socialmente svantaggiati anche attraverso l'accompagnamento ai servizi pertinenti (Agenzia del lavoro, Servizi Sociali) e specifiche azioni dedicate;

b) ambito 2:

- creare spazi di riflessione, negoziazione e dialogo rivolta ai soggetti territoriali significativi (Servizio Sociale territoriale, pediatri, Consultorio, referenti BES nelle scuole, parrocchia ecc.) operanti in ambito sociale, educativo e sanitario a supporto delle famiglie con figli, al fine di effettuare un'analisi dei bisogni territoriali, definendo gli obiettivi da perseguire e le possibili soluzioni da rintracciare;
- formare, sensibilizzare e supportare le famiglie anche con percorsi innovativi, promuovendo la collaborazione fra servizi, allo scopo di implementare il modello di accoglienza familiare;
- aumentare le connessioni interne tra vari soggetti di un territorio per implementare il senso di appartenenza e di comunità, sviluppando una rete di famiglie solidali in ogni Comune che si aiutino a vicenda in momenti di vulnerabilità;
- creare una rete di soggetti attivi nel campo dell'accoglienza familiare a livello provinciale, che favorisca la costruzione di un sistema di interventi strutturato e integrato per garantire risposte uniformi sul territorio;
- sostenere le pratiche di volontariato e di cittadinanza attiva delle famiglie in un'ottica di welfare generativo;

c) ambito 3:

- raggiungere famiglie vulnerabili che non presentano i requisiti o le condizioni per accedere alle risposte pubbliche dei Servizi Sociali territoriali, con l'obiettivo di favorire un lavoro preventivo da parte dello sportello stesso;
- attraverso il dialogo con i soggetti e le realtà cui le famiglie afferiscono, garantire un lavoro di rete con i servizi sociali, sanitari e socio-educativi, ed offrire servizi flessibili in relazione ai bisogni in continua evoluzione;
- istituire uno sportello costituito da un'equipe multidisciplinare (formata da figure con competenze diverse: psicologiche, pedagogico-educative, sociali e sanitarie) in rete con i servizi sociali, sanitari e socio-educativi, nel rispetto dei diversi mandati e competenze, evitando sovrapposizioni, avente sede in un dato territorio, che possa garantire, al bisogno, presenza e supporto anche in zone periferiche;
- in relazione alla complessità della situazione, ipotizzare un doppio canale di intervento:
 - a) garantire la segnalazione ai Servizi Sociali e la collaborazione, per le situazioni che lo richiedono;
 - b) fornire consulenze (anche non nominative ma relative a situazioni tipo) a soggetti formali e informali operanti nei territori (Scuole, Servizi Sanitari, Associazioni, Cooperative, parrocchie, cittadini);
- fornire supporto agli operatori che si occupano di famiglie (insegnanti, assistenti sociali, educatori) garantendo consulenze individuali o di gruppo.

Articolo 3

Progetti non ammissibili

1. Non sono ammissibili i progetti:
 - a) già finanziati dalla PAT o da altri enti di diritto privato controllati dalla PAT o società partecipate dalla stessa;
 - b) già oggetto di altre forme di finanziamento che ne coprono l'intera spesa;
 - c) che perseguono finalità non conformi ai presenti criteri o a quelli per il finanziamento a valere sul Fondo regionale.
2. I progetti per i quali si richiede il contributo non possono perseguire scopi di lucro e devono indicare tutte le entrate inerenti alla realizzazione delle azioni previste.
3. Il contributo concesso in base ai presenti criteri è cumulabile con agevolazioni di altri Enti pubblici diversi dalla Provincia o da altri soggetti privati diversi da quelli controllati dalla PAT e dalle società partecipate dalla stessa e deve essere destinato alla copertura di spese non già coperte da tali agevolazioni. Le ulteriori agevolazioni, di cui beneficia ogni singolo soggetto richiedente, devono essere dichiarate nella domanda di contributo ed evidenziate in sede di rendicontazione.

Articolo 4

Soggetti beneficiari

1. Organizzazioni del terzo settore rappresentate da Organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo previste dall'articolo 3 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8, cooperative sociali di cui alla legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24 e ss.mm. e loro consorzi operanti nei settori di cui ai progetti e iscritti al registro regionale, soggetti iscritti al Registro di cui all'articolo 39 della legge provinciale 14 luglio 1991, n. 14 e ss.mm., Organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all'anagrafe di cui all'articolo 11 del D.Leg. 460/97, Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, altri soggetti del terzo settore come indicato all'articolo 3, comma 3, lettera d) della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (di seguito Organizzazioni).
2. I Soggetti di cui al comma 1 devono presentare progetti in partenariato, come previsto dal successivo articolo 5.
3. I Soggetti di cui al comma 1 possono presentarsi anche in forma associata.

Articolo 5

Partenariato

1. I soggetti beneficiari, descritti nell'art. 4 al comma 1. devono obbligatoriamente costituire un partenariato con almeno un Soggetto pubblico che già agisce su tematiche inerenti all'oggetto di tale bando in provincia di Trento. Svolto tale obbligo, il partenariato si può costituire anche con soggetti del terzo settore, con sede legale od operativa sul territorio della provincia di Trento.
2. Nell'attribuzione dei relativi punteggi verrà valutato il numero dei partner, il loro coinvolgimento attivo nel progetto.
3. Nel caso di presentazione in forma associata, la domanda di contributo deve essere presentata a nome del Soggetto capofila - con il quale viene intrattenuto ogni conseguente rapporto amministrativo e finanziario - ed alla medesima devono essere allegate le dichiarazioni con cui i singoli Soggetti coinvolti attestano la propria adesione e specificano i ruoli assunti in relazione alla realizzazione del progetto.
4. Non sono considerati partner i Soggetti che partecipano al progetto esclusivamente perché incaricati di realizzare esclusivamente attività progettuali su affidamento del soggetto richiedente.

Articolo 6

Termini e modalità di presentazione della domanda e relativa documentazione

1. La domanda di contributo è presentata:

- a) da una singola Organizzazione;
- b) dall'Organizzazione capofila, con la quale viene intrattenuto ogni conseguente rapporto amministrativo e finanziario, in caso di presentazione in forma associata.

2. La domanda di contributo, redatta avvalendosi dei moduli pubblicati sul sito internet istituzionale della PAT, è presentata dalla singola Organizzazione o dall'Organizzazione Capofila alla struttura provinciale competente in materia di politiche sociali (di seguito Servizio) nel periodo compreso tra il **giorno 10 novembre 2017** ed il **giorno 1 dicembre 2017**.

3. La domanda di contributo deve essere presentata con una delle seguenti modalità:
- a) consegnate a mano presso il Servizio Politiche Sociali, via Gilli, n. 4 - 38121 Trento. Le domande presentate a mano devono essere consegnate entro le ore 12.00 dell'ultimo giorno disponibile (24 novembre 2017);
 - b) trasmesse mediante strumenti telematici (posta elettronica all'indirizzo serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it), nel rispetto delle regole tecniche contenute nel codice dell'Amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo.

4. La domanda di contributo deve essere firmata dal legale rappresentante della singola Organizzazione o dell'Organizzazione Capofila richiedente e deve contenere le dichiarazioni previste dal modello di domanda pubblicato sul sito internet istituzionale.

5. Alla domanda di contributo deve essere allegata la seguente documentazione:
- a) scheda progettuale e relativo piano finanziario redatti secondo i moduli appositamente approvati e pubblicati sul sito internet istituzionale;
 - b) dichiarazioni di adesione al progetto sottoscritte dai partner specificando i ruoli assunti in relazione alla realizzazione del progetto.

Articolo 7

Avvio, conclusione e proroga dei progetti

1. Il progetto ammesso a contributo può essere avviato a partire dal giorno successivo alla data di adozione da parte del dirigente del Servizio della graduatoria di merito e comunque entro il 31 gennaio 2018 e deve in ogni caso essere concluso entro il 31 dicembre 2019.

2. Le Organizzazioni, con rischio a loro carico, possono avviare il progetto prima di quanto previsto dal precedente comma, purché lo stesso non sia partito prima della pubblicazione del presente bando. Nel caso in cui il progetto sia stato avviato prima della comunicazione di concessione del contributo ma non risulti collocato in posizione utile in graduatoria per la concessione dello stesso, le spese sostenute restano a carico del Soggetto richiedente.

3. Il Soggetto beneficiario del contributo è tenuto a presentare al Servizio, entro 30 giorni dall'avvio dello stesso, una dichiarazione di inizio del progetto.

4. Il dirigente del Servizio, previa motivata richiesta di proroga da parte del Soggetto beneficiario, può concedere una sola proroga del termine di avvio del progetto e comunque per un periodo non superiore ad un mese. In ogni caso resta fermo il termine di conclusione del 31 dicembre 2019.

Articolo 8

Spese ammissibili

1. Ai fini dell'individuazione delle spese ammissibili a contributo, sono considerate esclusivamente quelle relative alla realizzazione del progetto.

2. Le spese devono essere riferite ad attività realizzate nel periodo previsto dal precedente articolo e fino al 31 dicembre 2019.

3. Le spese per il personale adibito al progetto sono riconosciute solo se supportate da idonea documentazione che consenta l'identificazione della natura del rapporto di lavoro con il soggetto beneficiario, l'identificazione dei costi reali per unità lavorativa e dell'orario di lavoro ordinario e quello del tempo speso nelle attività di realizzazione del progetto.

4. Le spese possono essere sostenute dal soggetto richiedente o dall'affidatario della gestione, nel caso in cui l'esecuzione progettuale sia affidata ad altro soggetto.

5. Le spese per il materiale strumentale, di consumo e cancelleria. In tale fattispecie si fa riferimento a beni di utilità ripetuta che siano stati assoggettati alla deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio (beni di valore complessivo inferiori a 516,46 IVA esclusa, incluse le licenze d'uso per software, nel caso l'acquisto si renda necessario per lo svolgimento delle attività). In sede di rendicontazione delle spese sostenute sarà possibile imputare la quota parte del costo corrispondente al periodo di utilizzo del bene per l'attività cofinanziata.

Articolo 9

Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili a contributo le spese relative a:

- a) costi non direttamente riconducibili al progetto o non puntualmente identificate nel piano finanziario;
- b) l'I.V.A. in detrazione;
- c) oneri finanziari (interessi passivi e sopravvenienze passive);
- d) acquisti di beni durevoli (esclusa la fattispecie disciplinata al punto 5. dell'art. 8);

- e) costi di progettazione, di studio e di ricerca preliminari alla presentazione del progetto: tali studi e/o ricerche devono rappresentare la fase propedeutica alla presentazione del progetto;
- f) spese pubblicitarie per un importo superiore al 20 per cento della spesa ammessa a contributo.

Articolo 10

Ammontare del contributo e criteri di ripartizione

1. Ogni soggetto proponente può presentare non più di un'ipotesi progettuale. Nel caso di presentazione da parte dello stesso soggetto di più proposte progettuali su più ambiti sarà ammissibile l'ultima presentata in ordine cronologico.
2. Nel caso in cui un soggetto presenti una proposta progettuale sia autonomamente che in forma associata si riterrà ammissibile esclusivamente quest'ultima.
3. Per ognuno dei 3 ambiti verrà finanziato un solo progetto ed il contributo massimo riconoscibile per ogni singolo ambito, per il triennio 2017/2018/2019, tenuto conto delle risorse stanziare per la realizzazione delle proposte progettuali concernenti il sostegno alla genitorialità, è ripartito secondo le modalità seguente:
 - a) ambito 1 per un importo massimo finanziabile di 136.000,00 euro;
 - b) ambito 2 per un importo massimo finanziabile di 172.000,00 euro;
 - c) ambito 3 per un importo massimo finanziabile di 174.000,00 euro;
4. A carico dei soggetti beneficiari è prevista una quota, pari al 20% del contributo riconosciuto, a titolo di compartecipazione minima alla realizzazione della proposta progettuale come di seguito indicata:
 - a) ambito 1 compartecipazione minima di 27.200,00 euro;
 - b) ambito 2 compartecipazione minima di 34.400,00 euro;
 - c) ambito 3 compartecipazione minima di 34.800,00 euro;
5. Le somme stanziare e non assegnate ai singoli Ambiti per mancanza di proposte progettuali, per valutazione negativa delle proposte ovvero per importi progettuali di minore entità rispetto al finanziamento massimo riconoscibile o a seguito di rinunce saranno attribuite ai restanti Ambiti in egual misura.

Articolo 11

Valutazione dei progetti, approvazione della graduatoria e concessione del contributo

1. Il Servizio valuta le proposte progettuali previa verifica del possesso dei requisiti in capo al soggetto richiedente, della completezza e regolarità dei documenti pervenuti e della rispondenza dei progetti alle finalità dei presenti criteri, attribuendo i relativi punteggi calcolati sulla base dei seguenti indicatori:

Area di valutazione	Indicatori	Punteggio	Peso
A) Contenuto del progetto	A1) Motivazioni del progetto: si valuta la chiarezza e l'approfondimento dell'analisi di contesto effettuata	0 - 6	2
	A2) Obiettivi del progetto: si valuta la chiarezza e la coerenza degli obiettivi progettuali rispetto all'analisi condotta e alle finalità del bando	0 - 6	
	A3) Azioni del progetto: si valuta la chiarezza e l'efficacia delle azioni rispetto agli obiettivi progettuali	0 - 6	
B) Impatto del progetto	B1) Destinatari: si valuta la precisa individuazione dei destinatari finali	0 - 4	2
	B2) Risultati: si valuta se e quanto, raggiunti gli obiettivi indicati, sia verosimile attendersi un miglioramento della situazione iniziale	0 - 4	
	B3) Sostenibilità: si valuta la reale possibilità che le azioni/ricadute progettuali si protraggano oltre la fine del progetto e/o la creazione di effetti moltiplicatori	0 - 4	
	B4) Progetto realizzato su un territorio nel quale non risultano ulteriori iniziative riferibili agli obiettivi dei presenti criteri	0 - 4	
	B5) Progetto realizzato su un territorio periferico dove non risultano per nulla iniziative riferibili agli obiettivi	0 - 4	
C) Impostazione del progetto	D1) Coerenza progettuale: si valuta la coerenza logica nell'elaborazione della proposta progettuale rispetto ai risultati attesi	0 - 4	1
	D2) Valutazione: si valuta l'utilizzo di strumenti per monitorare e misurare il raggiungimento degli obiettivi	0 - 4	
D) Piano economico	Piano finanziario: si valuta la congruenza delle spese previste rispetto alle azioni ed agli obiettivi prefissati	0 - 4	1
E) Partenariato	Partenariato: si valuta il numero dei partner (escluso il partner obbligatorio), ed il loro coinvolgimento attivo nel progetto	0 - 5	1,5

2. Il progetto è esaminato inizialmente sulla base degli indicatori contenuti nelle aree di valutazione A + B (Contenuto del progetto ed Impatto del progetto): soltanto se il punteggio minimo raggiunto è almeno pari a 35 punti, sono valutate le restanti aree.

3. Entro 15 giorni dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle domande di contributo, il Dirigente del Servizio approva la graduatoria di merito, predisposta in ordine decrescente di punteggio, e attribuisce le risorse. Con il medesimo provvedimento sono adottate le eventuali determinazioni in ordine alla irricevibilità delle domande di contributo presentate oltre il termine ultimo o di inammissibilità di quelle mancanti dei requisiti formali necessari.

4. Nel caso di parità di punteggio, hanno priorità i progetti che hanno ottenuto un punteggio più elevato rispettivamente nelle aree di valutazione A, B, E, C, e D) previste nella sopracitata tabella.

Articolo 12

Modificazioni ai progetti finanziati

1. I soggetti di cui all'art. 4. sono tenuti a comunicare al Servizio:
 - a) qualsiasi eventuale modifica da apportare al contenuto dei progetti finanziati;
 - b) qualsiasi variazione al piano finanziario.
2. Le modificazioni ai contenuti progettuali devono essere preventivamente autorizzate dal Servizio.
3. Le variazioni al piano finanziario che concernono compensazioni tra le singole voci di spesa, purché rimangano inalterati i contenuti del progetto ammesso in graduatoria devono essere preventivamente autorizzate dal Servizio se superiori al 30 per cento della spesa complessiva e possono essere ottenute sia incrementando che riducendo le singole voci di spesa.
4. Le variazioni al piano finanziario che comportano una ridefinizione in minus della spesa nel limite del 30 per cento comportano la rideterminazione, da parte del Servizio, del contributo concesso.
5. Le variazioni al piano finanziario che comportano una ridefinizione in minus della spesa superiore al 30 per cento determinano la revoca dal contributo. Il Servizio provvede alla rideterminazione del contributo riconosciuto in presenza di particolari e motivate circostanze non dipendenti dall'inerzia del Soggetto beneficiario.
6. L'entità del contributo concesso nel caso di incremento della spesa resta invariato.

Articolo 13

Modalità di erogazione dei contributi

1. I contributi sono liquidati annualmente con le seguenti modalità:
 - a) anticipazione pari al 25 per cento del contributo su richiesta da parte del soggetto beneficiario entro il 31 dicembre 2017;
 - b) seconda tranches pari al 50 per cento del contributo entro il 31 ottobre 2018 su richiesta di fabbisogno da parte del soggetto beneficiario, utilizzando l'apposto modulo approvato e pubblicato sul sito internet istituzionale ed allegandovi la relazione progettuale, contenente la descrizione delle attività realizzate fino a quel momento;
 - c) il restante 25 per cento del contributo a saldo previa presentazione della documentazione necessaria alla rendicontazione, entro tre mesi dalla conclusione del progetto ed utilizzando l'apposto modulo approvato e pubblicato sul sito internet istituzionale.

Articolo 14

Proroga e rendicontazione dei progetti

1. Il termine di rendicontazione dei progetti di cui al precedente articolo lettera c) può essere prorogato per una sola volta e comunque fino ad un massimo di due mesi, per particolari e motivate esigenze comunque non dipendenti dall'inerzia del Soggetto beneficiario e previa presentazione, prima della scadenza del termine, di motivata domanda per fatti ad esso non imputabili.

2. Nel caso in cui la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo concesso quest'ultimo è rideterminato sulla base della spesa effettivamente sostenuta. Qualora le somme già erogate siano superiori al contributo spettante, così come rideterminato, devono essere restituite le somme eccedenti.

Articolo 15

Attività di monitoraggio

1. I progetti finanziati potranno essere, nel corso della loro esecuzione, oggetto di specifica attività di monitoraggio da parte del Servizio.

Articolo 16

Revoca dal contributo

1. Il Servizio provvede, con propria determinazione, alla revoca del contributo concesso nei seguenti casi:
 - a) utilizzo improprio del contributo concesso;
 - b) modificazioni del progetto e/o compensazioni tra le singole voci del piano finanziario superiori al 30 per cento della spesa ammessa a contributo in assenza dell'autorizzazione da parte del Servizio;

- c) riduzioni delle diverse voci di spesa del piano finanziario superiori al 30 per cento della spesa ammessa a contributo, salvo particolari e motivate circostanze non dipendenti dall'inerzia del Soggetto beneficiario che devono essere validate dal Servizio;
- d) mancato rispetto dei termini previsti nei presenti criteri per la conclusione del progetto.

2. In tutti i casi previsti al precedente comma, i Soggetti beneficiari sono tenuti a restituire le somme già percepite.